

ORIGINALE

DECRETO 12/13  
DEL 30/08/13

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE FERIALE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Roberto Fenizia	Presidente
Dott. Giuseppe Diomeda	Consigliere rel.
Dott. Marcello Castiglione	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento 19/2013 M.P. nei confronti di:

**FOTIA Pietro**, nato il 24/04/1969 a Africo (RC), residente in Savona, Via Privata Olivetta 48/3, difeso dagli Avv.ti Giovanni Ricco di Genova e Giancarlo Pittelli di Reggio Calabria – tutti presenti -

.....

ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Savona in data 09/05 – 01/07/2013 che ha applicato al predetto la misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

sentite la parti all'udienza del 30/08/2013, a scioglimento della riserva assunta osserva:

la misura in questione è stata applicata sul presupposto dell'appartenenza del proposto alla categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente, anche in parte, dei proventi delle attività delittuose, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 D. L.vo 159/11;

la richiesta di applicazione della misura è stata avanzata il 15/02/2013 dal Procuratore della Repubblica di Savona in forza di precedente richiesta di applicazione di misura patrimoniale avanzata dalla DIA in data 27/02/2012, e del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Savona il 14/08/2012 con il quale, esclusa la sproporzione fra leciti guadagni e tenore di vita, sarebbe stata incidentalmente accertata la sussistenza del presupposto della pericolosità sociale del Fotia;

prendendo in esame i motivi addotti dal Tribunale a sostegno del provvedimento ed i motivi di impugnazione proposti dalla difesa, la Corte osserva quanto segue:

- la segnalazione in ordine alla frequentazione di pregiudicati e l'avviso orale da parte del Questore di Savona del 1992, considerato il notevole periodo di tempo trascorso, sono del tutto irrilevanti;
- la vicenda processuale che ha visto il Fotia imputato di gravi reati relativi ad illecito traffico di stupefacenti commessi tra il 1989 ed il 1997, e conclusasi con sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto pronunciata dal Tribunale di Savona il 17/07/2009, è stata richiamata nel provvedimento impugnato al fine di argomentare la possibile rilevanza in questa sede delle chiamate in correità di cinque coimputati, malgrado ritenute insufficienti a fondare la dichiarazione di responsabilità; peraltro, a tale condivisibile principio di diritto non ha fatto seguito la sua concreta applicazione al caso di specie, con una analisi del contenuto delle predette chiamate in correità, sì che tale punto del provvedimento impugnato è privo di motivazione; questa Corte può integrare la lacuna osservando che, seppure in termini assolutamente scarni, privi di riferimenti circostanziali specifici, le predette chiamate in correità, anche perché provenienti da diversi soggetti che non risulta abbiano concordato una strategia calunniatoria a danni del Fotia, forniscono un quadro indiziario significativo della partecipazione del Fotia ai fatti delittuosi predetti. L'analisi, tuttavia, non richiede ulteriore approfondimento a fronte della pregiudiziale considerazione, - come in seguito si dirà alla base del presente provvedimento di revoca - per cui i fatti in esame risalgono al più tardi al 1997, cioè a 16 anni prima l'adozione della misura di prevenzione;
- l'argomento incentrato sui controlli del Fotia, trovato alla guida di vetture di grossa cilindrata che la richiesta di misura e l'impugnato provvedimento assumono significativi dell'uso di beni di notevole valore fittiziamente intestati a terzi, è frutto di un errore di valutazione dei documenti: come si evince dalla lettura dei certificati cronologici allegati al n. 7 alla memoria depositata dal proposto in primo grado, le vetture condotte dal Fotia, tutte di proprietà di società di leasing, alle date dei controlli erano condotte in locazione finanziaria dalla società di famiglia SCAVO-TER, e solo in

epoca successiva ai controlli i relativi contratti di leasing sono stati ceduti a terze persone (fisiche e giuridiche); non è ravvisabile, quindi, alcuna simulazione per interposizione fittizia di persona, in mancanza di elementi indiziari che consentano di esprimere tali dubbi con riferimento alle successive cessioni a terzi dei contratti di leasing (anche la circostanza relativa alla titolarità del contratto di assicurazione è stata male invocata, perché dai documenti suddetti emerge che i nuovi titolari dei leasing hanno anche provveduto a stipulare i contratti di assicurazione per la RCA);

- l'argomento incentrato sulla richiesta da parte di certo Piro al Fotia di porsi quale intermediario per far cessare una condotta estorsiva compiuta da certo De Marte (ipoteticamente collegato con gruppo criminale riferibile alla famiglia Pellegrino) non è utilmente valutabile in assenza del contenuto della intercettazione della conversazione, carenza che impedisce di apprezzare il tenore della richiesta avanzata dal Piro e, soprattutto, l'esistenza ed il contenuto della eventuale risposta da parte del Fotia; né soccorre la discorsiva trasposizione della conversazione sommariamente contenuta a pagina 41 della proposta DIA di misura patrimoniale, dalla quale non risultano i predetti necessari elementi di valutazione;
- l'argomento incentrato sul rinvio a giudizio del Fotia per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e corruzione è fatto oggettivamente certo, anche per l'ammissione da parte del Fotia di essere ancora effettivo amministratore della SCAVO-TER, di aver commesso i fatti relativi alle false fatturazioni, e di aver erogato somme di denaro al pubblico ufficiale funzionario del Comune di Vado Ligure per ottenere appalti edilizi, seppur proponendo la diversa qualificazione giuridica di concussione di cui egli sarebbe stato vittima; i fatti in questione, peraltro, sono stati commessi fino alla dichiarazione annuale del 2009 quanto all'utilizzo di fatture emesse nel 2008, e fino al 2008 quanto ai fatti di corruzione e di connesso falso, come si evince dal tenore delle imputazioni contestate al Fotia nel p.p. N.R. 4403/2010;

- il provvedimento interdittivo emesso nei confronti della SCAVO-TER trae origine dalla mancata adozione di strumento organizzativo idoneo ad escludere il coinvolgimento del Fotia nella gestione della società, e come tale non aggiunge nulla di nuovo agli elementi valutabili nei confronti del proposto;
- con riferimento a fatti concreti che possano rendere attuale la pericolosità sociale, il Tribunale nell'impugnato provvedimento ha richiamato due incontri fra il proposto ed il pregiudicato per traffico di stupefacenti Paradiso Leonardo, avvenuti il 30/03 e il 14/07/2012, nonché la denuncia per tentata estorsione commessa in qualità di subappaltatore il 06/07/2012 ai danni dell'impresa edile Colletta di Castel Bianco subappaltante e con minaccia perpetrata ai danni dell'impresa edile committente di certo Pastorino.

Osserva la Corte che i due incontri con il pregiudicato Paradiso (il primo ritenuto induttivamente dalla presenza della vettura del Fotia nel cortile della sua impresa, ove veniva visto accedere il Pellegrino, il secondo osservato direttamente), di per sé non sono sufficienti a fondare un giudizio di permanenza ed attualità della pericolosità sociale considerata la esiguità degli stessi (di cui uno solo del tutto certo) e l'impossibilità di conoscere il motivo di tali incontri; quanto alla tentata estorsione, fatto che nella sua materialità è stato ammesso dal Fotia, e giustificato con l'esigenza di incassare il proprio credito per i lavori subappaltati alla SCAVO-TER dal Riccardi Franco, che a sua volta attendeva il pagamento dalla iniziale committente impresa del Pastorino, il contenuto delle informazioni rese da Pampirio Alessandro, legale rappresentante della "Colletta", consentono di ritenere effettivamente esistente il credito vantato dalla SCAVO TER. La minaccia perpetrata con l'uso di due escavatori, posizionati in modo tale da rendere credibile l'intento di abbattere le opere edili costruite, denota senza dubbio una facilità estrema del Fotia nel passare alle maniere forti per ottenere quello che vuole, e rappresenta certamente un indizio grave di propensione all'illecito. Il suddetto fatto, peraltro, non si raccorda con il profilo di pericolosità delineato nella proposta, che indica nel Fotia soggetto collegato con la criminalità

organizzata di origine calabrese che si sarebbe infiltrato nel tessuto economico del ponente ligure corrompendo pubblici ufficiali per ottenere abusivamente appalti edili, e conseguendo la provvista per le corruzioni mediante la commissione di reati fiscali; il fatto in esame, invece, si presenta del tutto occasionale e svincolato dalla ipotizzata illecita strategia economica, in quanto connesso con una contingente problematica di tempestivo pagamento del subappalto, che vede coinvolte società estranee ai sospetti di collusione con la criminalità organizzata.

Riassumendo il quadro che emerge dalle considerazioni di cui sopra, si deve osservare che il complesso di fatti sintomatici di pericolosità sociale è collocabile nel tempo al più tardi alla fine del 2008 (la dichiarazione fiscale annuale del 2009 è la diretta conseguenza delle fatture false annotate nel corso del 2008), e quindi a 4 anni e mezzo circa prima dell'applicazione della misura di prevenzione. Si tratta di un lasso di tempo per nulla trascurabile, che per la sua consistenza non consente di ritenere la sussistenza del necessario requisito della attualità della pericolosità sociale. Del resto non è senza significato che la originaria proposta della DIA del 27/02/2012 (in presenza di tutti gli elementi di cui sopra) fosse finalizzata solo all'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, che non richiede il requisito dell'attualità della pericolosità, requisito che, ove ritenuto sussistente, non si vede per quale motivo avrebbe dovuto essere obliterato e non determinare l'organo proponente a richiedere anche la misura personale.


P.Q.M.

Visto l'art. 10 D. L.vo 159/2011, revoca la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza disposta con decreto del Tribunale di Savona \*09/05-01/07/2013 nei confronti di FOTIA Pietro.

Manda alla cancelleria le comunicazioni di legge.

Genova, 30/08/2013

Il Consigliere est.



Il Presidente 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3/9/2013

IL CANCELLIERE 